

STATUTO NAZIONALE UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI

COSTITUZIONE E SEDE

Articolo 1

Comma 1 - È costituita una associazione denominata Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in breve di seguito indicata anche come "Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti".

Comma 2 - L'Unione Nazionale ha sede in Roma alla Circonvallazione Clodia n. 86. La sede potrà essere variata anche con semplice delibera dell'Assemblea Nazionale. L'Unione Nazionale associa le Unioni Locali dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed è autonoma nelle sue iniziative ed attività.

OGGETTO

Articolo 2

Comma 1 - L'Unione Nazionale è apertistica, democratica e non ha fini di lucro.

Comma 2 - Essa ha l'obiettivo di consentire ai Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di esprimersi sulle problematiche di categoria, sindacali, culturali e professionali.

Comma 3 - L'Unione Nazionale ha lo scopo di coordinare, promuovere e potenziare sul piano nazionale le attività poste in essere dalle singole associate, unitamente a quelle di cui è investita dalle Unioni Locali con riguardo alla sua funzione di rappresentanza sindacale e di categoria in virtù del rinvio operato ai sensi dell'art. 12, comma 14, del presente Statuto, nonché di tutelare gli interessi patrimoniali, morali e professionali della categoria, e comunque degli iscritti alle Unioni Locali, anche promuovendo, se necessario, azioni ed iniziative presso le amministrazioni e le autorità, anche giudiziarie, competenti.

Comma 4 - La stessa si propone di facilitare l'inserimento dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nella vita professionale, di promuovere lo studio e la risoluzione di temi o problemi oggetto della professione o di interesse della categoria, di favorire tra i giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili legami di amicizia, collaborazione e solidarietà.

Comma 5 - Può, altresì, assumere l'onere finanziario per l'assistenza nei giudizi di qualsiasi ordine e grado, di iscritti o appartenenti all'Unione, allorché detta assistenza, secondo la Giunta Esecutiva, realizzi la tutela di interessi di categoria; provvede, in tale ipotesi, a nominare direttamente, ma in accordo con gli interessati, i professionisti che ritenga necessari o utili.

Comma 6 - La stessa può, per il conseguimento delle proprie finalità, provvedere alla realizzazione di pubblicazioni periodiche, aderire ad iniziative aventi scopi analoghi ai propri nell'ambito internazionale, partecipare a raggruppamenti di associazioni di categoria anche di professioni diverse.

ENTRATE E PATRIMONIO

Articolo 3

Comma 1 - Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative versate dalle Unioni Locali, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- dalle contribuzioni volontarie e straordinarie e dai finanziamenti di varia natura effettuati da Pubbliche Amministrazioni, Enti locali e sovranazionali, Istituti di Credito ed altri Enti in genere;
- da lasciti e donazioni;
- dai proventi derivanti da attività culturali, tecniche, editoriali, formative e didattiche, promosse dall'Associazione;
- dai proventi e royalties derivanti dalla cessione temporanea del logo, o dell'immagine dell'Associazione o dal loro sfruttamento;
- dai proventi derivanti dalla gestione di siti, portali ed altri servizi informatici e telematici;
- dai proventi derivanti dalle altre attività promosse dall'associazione.

Comma 2 - In ogni caso, le entrate diverse dalle quote, dalle contribuzioni, dai finanziamenti, dai lasciti e dalle donazioni devono riferirsi ad attività realizzate in via accessoria, o, comunque, promosse in via strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali;

Comma 3 - Il patrimonio dell'associazione è così costituito:

- dai beni mobili ed immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento;
- dai marchi, licenze, programmi ed altre attività immateriali realizzate od acquisite in via definitiva;
- dalle partecipazioni, titoli, quote, azioni ed interessenze di società, consorzi, società cooperative, fondazioni, confederazioni che svolgano attività analoga, simile o strumentale allo svolgimento delle attività dell'associazione;
- dai crediti, altri diritti e rapporti sorti nel corso della vita associativa;
- dagli avanzi di cassa degli esercizi precedenti.

Comma 4 - È fatto divieto di procedere durante la vita dell'Unione Nazionale alla distribuzione anche in modo indiretto di utili, fondi, riserve o capitale, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

Comma 5 - Al momento dello scioglimento, per qualunque causa, dell'Unione Nazionale, il patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23/12/96 n. 662.

ASSOCIATI

Articolo 4

Comma 1 - Associati dell'Unione Nazionale sono le Unioni Locali dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili regolarmente costituite, ammesse ed operanti, ai sensi del successivo Art. 12.

QUOTE ASSOCIATIVE

Articolo 5

Comma 1 - Le Unioni locali contribuiscono allo svolgimento dell'attività istituzionale versando una quota annuale, commisurata alle risultanze del bilancio preventivo e consuntivo, deliberata dall'Assemblea su proposta della Giunta.

Comma 2 - Il bilancio consuntivo ed il rendiconto delle entrate e delle uscite redatti dal tesoriere sono comunicati alla Giunta entro 15 giorni dalla data prevista per la convocazione della stessa.

Comma 3 - Il bilancio consuntivo ed il rendiconto delle entrate e delle uscite, approvati dalla Giunta, sono portati a conoscenza del Collegio dei Probiviri e depositati presso la sede dell'associazione almeno 30 giorni prima dalla data di convocazione dell'Assemblea Nazionale. Il Collegio potrà esprimere richieste di chiarimenti e documentazione.

Comma 4 - Il bilancio consuntivo ed il rendiconto delle entrate e delle uscite approvati dalla Giunta sono portati all'esame dell'Assemblea Nazionale entro il 30 aprile di ogni anno.

Comma 5 - Su proposta della Giunta esecutiva e previo parere favorevole del collegio dei probiviri, qualora validi motivi lo richiedano, il termine del 30 aprile potrà essere prorogato al 30 giugno 2006.

Comma 6 - La quota associativa annuale è rapportata al numero degli iscritti di ogni Unione, in qualità di soci effettivi, e deve essere versata entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Comma 7 - L'elenco degli iscritti, completo dei dati anagrafici e dei recapiti aggiornati, deve pervenire alla segreteria nazionale, entro lo stesso termine mediante raccomandata ovvero mezzi informatici deliberati e comunicati dalla Giunta Esecutiva.

Comma 8 - Il bilancio preventivo redatto dal tesoriere è comunicato alla Giunta entro 15 giorni dalla data prevista per la convocazione della stessa.

Comma 9 - Il bilancio preventivo, approvato dalla Giunta, è portato a conoscenza del Collegio dei Probiviri e depositato presso la sede dell'associazione almeno 30 giorni prima dalla data di convocazione dell'Assemblea Nazionale.

Comma 10 - Il bilancio preventivo approvato dalla Giunta è portato all'esame dell'Assemblea Nazionale entro il 30 dicembre di ogni anno.

Comma 11 - In sede di approvazione del bilancio preventivo, l'Assemblea Nazionale determina l'entità e le modalità di riscossione della quota a carico delle Unioni, su proposta della Giunta Esecutiva.

Comma 12 - Le Unioni non in regola con il pagamento delle quote, o con l'invio dell'elenco degli iscritti, così come previsto dal comma 3 del presente articolo, non hanno diritto di voto nelle assemblee che si tengono nel corso dell'anno nel quale i predetti adempimenti avrebbero dovuto essere effettuati, salva in ogni caso l'adozione, nei loro confronti, dei più gravi provvedimenti previsti dal presente statuto.

Comma 13 - Le Unioni che non osservano il termine previsto dal presente statuto per il versamento delle quote saranno dichiarate morose già alla prima Assemblea Nazionale occorrente dopo la scadenza del termine.

Comma 14 - Tale notifica, effettuata in sede di assemblea nazionale, determinerà la perdita dei diritti connessi alla regolarità dell'associazione.

Comma 15 - È facoltà della Giunta Esecutiva, sentito il parere vincolante del Collegio dei Probiviri, permette alle Unioni morose di rettificare la propria posizione mediante l'applicazione di versamenti sanzionatori commisurati all'entità delle quote tardivamente versate.

Comma 16 - Le Unioni non in regola per più di un esercizio possono essere dichiarate decadute dall'affiliazione, con delibera dell'Assemblea Nazionale, su proposta della Giunta Esecutiva.

ORGANI

Articolo 6

Comma 1 - Organi dell'Unione Nazionale sono:

- l'Assemblea,
- la Giunta Esecutiva,
- il Collegio dei Probiviri
- il Comitato Giudicante.

Comma 2 - Alle cariche elettive dell'Unione Nazionale sono eleggibili gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili regolarmente iscritti nelle Unioni Locali in regola con le quote associative, di età inferiore ai quarantatré anni alla data dell'assemblea elettiva di prima convocazione, le cui candidature siano state depositate nei modi previsti dal regolamento elettorale di cui all'art. 7.

Comma 3 - Sono eleggibili nel Collegio dei Probiviri tutti gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili soci di una Unione Locale, che abbiano maturato notevole esperienza nell'ambito dell'associazione.

Comma 4 - In deroga a quanto previsto dal comma 2, sono eleggibili alla carica di Presidente del Collegio dei Probiviri anche coloro che abbiano superato il limite d'età ivi indicato.

Comma 5 - La carica di membro di Giunta dell'Unione Nazionale e di componente del Collegio dei Probiviri non potrà essere assunta per più di due mandati consecutivi.

Comma 6 - Ai fini del computo si considera mandato l'esercizio della carica per un periodo di tempo superiore alla metà della durata prevista dal presente statuto.

Comma 7 - Le cariche di membro di Giunta dell'Unione Nazionale e di componente del Collegio dei Probiviri della Unione Nazionale sono incompatibili con:

- a. quella di Presidente o componente del Direttivo di una Unione Locale
- b. quella di iscritto in altre associazioni sindacali nazionali aventi scopi ed obiettivi uguali o simili a quelli previsti dall'art. 2
- c. quella di componente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Comma 8 - La sussistenza di tale condizione di esclusiva deve essere dichiarata per iscritto e notificata al Presidente del Collegio dei Probiviri all'atto della candidatura.

Comma 9 - Il venir meno di tale condizione di esclusiva comporta la decadenza automatica dalla carica di componente di Giunta Nazionale o Collegio dei Probiviri

ASSEMBLEA NAZIONALE

Articolo 7

Comma 1 - L'Assemblea Nazionale è costituita dalle Unioni Locali associate.

Comma 2 - Essa deve essere convocata dalla Giunta Esecutiva a mezzo fax o e-mail almeno otto giorni prima della riunione.

Comma 3 - Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

Comma 4 - L'Assemblea Nazionale viene convocata dalla Giunta Esecutiva almeno due volte l'anno di cui una per gli adempimenti inerenti il bilancio preventivo e consuntivo.

Comma 5 - Può altresì, essere convocata su iniziativa del Presidente o della Giunta Esecutiva ed a seguito di richiesta motivata sottoscritta dai Presidenti di almeno 1/10 delle Unioni associate.

Comma 6 - In quest'ultimo caso la Giunta Esecutiva dovrà provvedere a convocare l'Assemblea entro 3 mesi dalla data della richiesta.

Comma 7 - L'Assemblea, su proposta della Giunta Esecutiva:

- a. approva il bilancio preventivo e consuntivo
- b. determina la misura e le modalità di riscossione delle quote associative
- c. elegge la Giunta Esecutiva

- d. elegge il Collegio dei Probiviri
- e. procede all'affiliazione o alla esclusione di Unioni Locali sentito il parere del Collegio dei Probiviri.

Comma 8 - Tutte le delibere prese in conformità del presente Statuto vincolano anche le Unioni Locali assenti o dissenzienti.

Comma 9 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Unione Nazionale che viene coadiuvato dal Segretario Nazionale, o in caso di assenza o impedimento dal Presidente del Collegio dei Probiviri, o in mancanza da un componente la Giunta Nazionale o il Collegio dei Probiviri designato dalla stessa Assemblea.

Comma 10 - Il Presidente e il soggetto che lo coadiuva ai sensi del periodo precedente sottoscrivono l'atto - che può avere forma di verbale o anche di dichiarazione - il quale riporta e prova le deliberazioni assunte dall'assemblea, nonché i risultati delle elezioni alle cariche nazionali.

Comma 11 - L'Assemblea Nazionale è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà delle Unioni associate aventi diritto al voto ai sensi del successivo art. 13

Comma 12 - L'Assemblea Nazionale è validamente costituita in seconda convocazione con almeno un terzo delle Unioni associate ed aventi diritto al voto ai sensi del successivo art. 13

Comma 13 - Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed aventi diritto al voto ai sensi del successivo art. 13

Comma 14 - Per le modifiche statutarie è necessario il verificarsi delle seguenti condizioni:

- a. la presenza della maggioranza delle Unioni associate ed aventi diritto al voto ai sensi del successivo art. 13.
- b. il voto favorevole di almeno due terzi delle Unioni presenti ed aventi diritto al voto ai sensi del successivo art. 13.

Comma 15 - L'Assemblea Nazionale elettiva è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto ai sensi del successivo art. 13.

Comma 16 - Essa elegge la Giunta Esecutiva e il Collegio dei Probiviri a maggioranza dei voti assegnati alle Unioni Locali come da successiva tabella ed è presieduta dal Presidente del Collegio dei Probiviri o, in sua assenza, dal componente più anziano dello stesso Collegio.

N. ISCRITTI	VOTI ESPRIMIBILI	N. ISCRITTI	VOTI ESPRIMIBILI
Fino a 10	1	Fino a 160	6
Fino a 20	2	Fino a 220	7
Fino a 40	3	Fino a 300	8
Fino a 70	4	oltre 300	8 + 1 ogni 100 iscritti oltre 300
Fino a 110	5	-	-

Comma 17 - Ai fini dell'attribuzione dei pesi si considera la media dei soci effettivi iscritti a ciascuna Unione Locale, e risultanti dagli elenchi trasmessi, ai sensi dell'Art. 5, nei tre anni anteriori a quello in cui si tiene l'Assemblea elettiva, a condizione che la stessa Unione sia in regola con i pagamenti delle quote associative.

Comma 18 - Le modalità di elezione della Giunta Esecutiva e del suo Presidente e del Collegio dei Probiviri e del suo Presidente, sono definite con apposito Regolamento Elettorale, adottato con delibera dell'Assemblea Nazionale con le modalità previste dall'art. 15.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE

Articolo 8

Comma 1 - Ogni Unione associata partecipa e vota in Assemblea con il proprio Presidente o in caso di impedimento con il vice-presidente o altro membro del direttivo all'uopo formalmente delegato.

Comma 2 - Possono altresì presenziare all'Assemblea, senza diritto di voto, tutti gli iscritti alle Unioni Locali.

GIUNTA ESECUTIVA

Articolo 9

Comma 1 - La Giunta Esecutiva, eletta con le modalità previste nel Regolamento Elettorale di cui al precedente art. 7, è costituita da 15 componenti.

Comma 2 - La Giunta Esecutiva resta in carica tre anni dalla data di insediamento e comunque fino all'insediamento della successiva Giunta Esecutiva.

Comma 3 - I componenti restano in carica anche in caso di compimento del quarantatreesimo anno di età sino alla scadenza del loro mandato.

Comma 4 - La Giunta si riunisce almeno sei volte all'anno mediante avviso di convocazione da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

Comma 5 - La Giunta Esecutiva promuove le attività dell'Unione Nazionale in conformità alle decisioni dell'Assemblea, istituisce le commissioni di studio e compie tutti gli atti necessari al raggiungimento dell'oggetto associativo e alla esecuzione delle delibere assembleari. Ha tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione i quali, tuttavia, possono essere delegati anche a singoli componenti.

Comma 6 - La Giunta può, sentite le Unioni Locali, nominare i Coordinatori Regionali. Può altresì revocarli con decisione motivata.

Comma 7 - Nell'ambito della Giunta il Presidente nomina un Segretario, un Tesoriere e due Vicepresidenti.

Comma 8 - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Unione, convoca la Giunta Esecutiva, ne dirige i lavori di Giunta, convoca la Giunta, l'Assemblea e ne presiede le riunioni, tranne che nell'ipotesi di cui al comma 13 dell'art. 7.

Comma 9 - La Giunta, a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti, può revocare il Presidente. In caso di revoca o dimissioni, o comunque in tutti i casi in cui venga meno il Presidente, la Giunta può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e con voto palese, eleggere al suo interno un Presidente e provvedere, senza indugio, a convocare l'Assemblea che, con le modalità del comma 13 dell'art. 7, ratifichi l'elezione così effettuata.

Comma 10 - La mancata ratifica della nomina del Presidente comporta la decadenza dell'intera Giunta e la immediata convocazione da parte del Presidente del Collegio dei Probiviri dell'Assemblea per l'elezione della Giunta e del Collegio dei Probiviri, la quale potrà fissare anche le modalità e i termini delle procedure elettorali anche in deroga al Regolamento Elettorale adottato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7.

Comma 11 - I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente; sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento con l'obbligo di riferire alla prima riunione di Giunta e possono, anche disgiuntamente, in caso di assenza od impedimento del Presidente, firmare gli accordi a contenuto non patrimoniale.

Comma 12 - Il Segretario predisponde i verbali di Giunta e delle Assemblee da sottoporre all'approvazione dei medesimi organi. Provvede all'invio alle Unioni dei verbali di Giunta, anche per stralcio ogni tre mesi. E' delegato ai rapporti con il personale dipendente, tiene il libro delle Unioni Locali associate all'Unione Nazionale.

Comma 13 - Il Tesoriere provvede ad incassare le quote associative delle singole Unioni Locali, predisponde il bilancio preventivo e consuntivo annuale e relazione sull'andamento della cassa. E' delegato ai pagamenti ed è abilitato ad intrattenere i rapporti bancari e firma con il Presidente tutti gli atti, contratti e convenzioni aventi contenuto patrimoniale. Cura altresì l'elenco degli associati alle singole Unioni Locali.

Comma 14 - Le deliberazioni della Giunta sono valide se vi partecipano la maggioranza dei componenti e se sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Comma 15 - Per il componente di Giunta l'assenza non giustificata da particolari motivi a due riunioni consecutive della Giunta comporta la censura e successivamente, al verificarsi di altra semplice assenza non giustificata da particolari motivi e in qualsiasi momento, la decadenza.

Comma 16 - Il verificarsi delle superiori condizioni viene fatto constatare dal Collegio dei Probiviri che provvede a comunicarlo alla Giunta Esecutiva nonché al membro decaduto.

Comma 17 - Nell'ipotesi di decadenza di un proprio componente, come pure in quelle di dimissioni e/o impedimento definitivo, la Giunta Esecutiva provvede senza indugio a sostituirlo mediante cooptazione.

Comma 18 - La cooptazione avverrà nel rispetto della ripartizione territoriale nord - centro - sud e sarà di esclusiva competenza della Giunta.

Comma 19 - Il sostituto resta in carica fino alla scadenza naturale della Giunta.

COORDINATORI REGIONALI

Articolo 10

Comma 1 - I Coordinatori Regionali sono nominati dalla Giunta Esecutiva secondo la ripartizione regionale definita dalla stessa Giunta.

Comma 2 - Essi decadono automaticamente dall'incarico 30 giorni dopo l'insediamento della Giunta Esecutiva successiva a quella che li ha nominati.

Comma 3 - La Giunta Esecutiva, in ordine alle nomine di cui al comma precedente, valuta le proposte dei Presidenti delle Unioni Locali aventi sede nell'area di competenza di ciascun Coordinatore Regionale.

Comma 4 - I Coordinatori Regionali:

- propongono alle Unioni Locali, su proposta della Giunta Esecutiva, iniziative da svolgersi a livello territoriale;
- tengono contatti tra la Giunta Esecutiva e le Unioni Locali curando la diffusione dell'informazione istituzionale;
- propongono alla Giunta l'ammissione, la decadenza e l'espulsione delle Unioni Locali aventi sede nell'area di propria competenza;
- propongono il sostituto del Presidente di Unione Locale sospeso per inattività;
- si attivano nel territorio per la costituzione di nuove Unioni Locali o per la riattivazione di quelle inattive.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 11

Comma 1 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri ed è domiciliato presso il suo Presidente.

Comma 2 - La carica è incompatibile con quella di componente della Giunta Esecutiva e di Presidente di una Unione Locale.

Comma 3 - I componenti restano in carica per tutto il mandato anche in caso di superamento dei limiti di età, ove previsti.

Comma 4 - Il Collegio dei Probiviri decide sull'interpretazione dello Statuto e dà parere vincolante in ordine alla iscrizione delle Unioni Locali all'Unione Nazionale.

Comma 5 - I suoi membri partecipano senza diritto di voto alle attività dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva.

Comma 6 - Vigila sull'osservanza dello Statuto dell'Unione Nazionale e, quando richiesto, delle Unioni Locali ed adempie agli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento Elettorale, dirime i casi di incompatibilità di cui all'art. 6 ed ha potere ispettivo sul bilancio consuntivo e sul rendiconto delle entrate e delle uscite.

Comma 7 - Si esprime "pro bono pacis" sia su tutte le controversie che sorgono all'interno dell'Unione Nazionale o, quando richiesto, all'interno delle singole Unioni Locali, sia sulle controversie tra le Unioni Locali e tra queste e l'Unione Nazionale e i suoi organi.

Comma 8 - La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile e vincolante tra le parti.

Comma 9 - Il Collegio si riunisce su richiesta del Presidente o su richiesta congiunta degli altri due membri, mediante avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della data di convocazione; il preavviso non è necessario in caso di riunione totalitaria.

Comma 10 - Le riunioni sono valide se partecipa la maggioranza dei membri.

Comma 11 - Il Collegio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti; in caso di parità, la decisione viene rinviata ad una nuova riunione, che deve svolgersi con la presenza di tutti i componenti.

Comma 12 - In caso di assenza, non giustificata da particolarissime ragioni, a due riunioni consecutive del Collegio, il Presidente dell'Unione Nazionale, d'ufficio o su segnalazione di uno o più componenti lo stesso Collegio, assunte le necessarie informazioni riferisce alla Giunta Esecutiva, la quale può convocare l'Assemblea perché questa dichiari decaduto il componente risultato assente, che viene sostituito dal primo dei non eletti.

Comma 13 - In caso di dimissioni e/o decadenza o al seguito del sorgere di una causa di incompatibilità, è nominato in sostituzione, il primo dei non eletti.

COSTITUZIONE, AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DI UNIONI LOCALI

Articolo 12

Comma 1 - Le Unioni Locali si costituiscono con un minimo di sei Dottori Commercialisti iscritti nella sezione A dell'albo dell'Ordine Territoriale, ma, all'atto della richiesta di ammissione, gli iscritti devono essere almeno dieci.

Comma 2 - La costituzione di una Unione Locale deve risultare da apposita scrittura privata registrata.

Comma 3 - All'atto della costituzione dell'Unione locale i soci fondatori devono approvare uno statuto che sia conforme ai principi dell'Unione Nazionale. Tali principi sono raccolti in una bozza di statuto di Unione Locale deliberato dalla Giunta Nazionale.

Comma 4 - Al fine dell'ammissione all'Unione Nazionale avrà valore definitivo il parere favorevole del Collegio dei Probiviri dell'Unione Nazionale.

Comma 5 - Possono essere iscritti alle Unioni Locali come Soci effettivi i Commercialisti iscritti alla sezione A di età inferiore ai quarantatré anni. Superato tale limite di età, gli stessi, se intendono continuare a far parte dell'Unione, diventano Soci aderenti.

Comma 6 - L'Unione Locale può ammettere, come Soci aderenti, anche i Dottori Commercialisti iscritti nella sezione A dell'albo che abbiano compiuto i quarantatré anni di età e che, indipendentemente da precedenti iscrizioni, condividano gli scopi dell'associazione nonché gli iscritti della sezione B dell'Albo.

Comma 7 - I Soci aderenti delle Unioni Locali non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive ad eccezione della carica di Presidente del Collegio dei Probiviri.

Comma 8 - Possono essere associati alle Unioni Locali, nella qualità di soci praticanti, anche gli iscritti al Registro dei Praticanti. Per questi ultimi, qualora la rappresentanza sia qualificata in almeno dieci iscritti, è prevista la possibilità di eleggere, nell'ambito della propria categoria di soci, un rappresentante che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Comma 9 - Le Unioni Locali disciplinano il passaggio dalla qualifica di socio praticante a quella di socio effettivo.

Comma 10 - Con delibera dell'assemblea dell'Unione Locale, possono essere nominati soci onorari coloro i quali si sono distinti per il particolare impegno profuso a favore dei giovani Dottori Commercialisti.

Comma 11 - Essi possono partecipare all'assemblea ma non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive.

Comma 12 - I Soci effettivi, aderenti e praticanti, versano all'Unione Locale, dal momento in cui entrano a farne parte, una quota annua nella misura e con le modalità che verranno stabilite dall'Assemblea dell'Unione Locale di appartenenza.

Comma 13 - L'Unione Locale deve istituire il Collegio dei Probiviri, composto di tre membri, il cui Presidente, nominato dall'assemblea, dovrà avere requisiti di esperienza nell'ambito dell'associazione.

Comma 14 - I probiviri potranno essere scelti anche tra i soci aderenti.

Comma 15 - Qualora il numero dei soci effettivi sia inferiore a venticinque, l'Unione Locale ha facoltà di nominare un proboviro unico in luogo dell'organo collegiale.

Comma 16 - A ciascun Ordine dovrà corrispondere una sola Unione Locale, ma una Unione Locale può comprendere il territorio facente capo a più Ordini. E' vietata la sovrapposizione di più Unioni locali sullo stesso ambito territoriale.

Comma 17 - L'Unione Locale deve essere operosa ed attiva per il perseguimento degli scopi prefissati e deve uniformarsi ai dettami dell'Assemblea Nazionale, della Giunta Esecutiva e dello Statuto Nazionale.

Comma 18 - L'Unione Locale deve svolgere funzione propositiva verso l'Unione Nazionale e seguirne poi costantemente l'indirizzo coordinatore, demandando alla stessa iniziative aventi interesse generale per i dottori commercialisti con specifico carattere sindacale e di rappresentanza di categoria.

Comma 19 - Il Presidente dell'Unione Locale in sede di Assemblea Nazionale potrà sempre relazionare sull'attività svolta e programmata dall'Unione che rappresenta, dimostrandone la vitalità ed evidenziando anche l'operato del direttivo ed il funzionamento di tutti gli Organi.

Comma 20 - In caso di palese inattività l'Unione Locale può essere estromessa dall'Unione Nazionale mediante delibera dell'Assemblea Nazionale su proposta della Giunta Esecutiva.

Comma 21 - Le cariche di componente di direttivo di Unione Locale e di componente del Collegio dei Probiviri di Unione Locale sono incompatibili con le cariche di componenti di direttivi, locali o nazionali, di altre Associazioni sindacali aventi scopi e obiettivi uguali o simili a quelli previsti dall'art. 2.

Comma 22 - Nel caso di impossibilità di funzionamento di alcuno degli Organi dell'Unione Locale senza che vengano adottati i meccanismi di controllo e di salvaguardia previsti dallo statuto della medesima, nonché nell'ipotesi di carenza di attività, tale che possa essere pregiudicata la corretta vigenza dell'Unione, interviene il Presidente Nazionale che, sentito il Collegio dei Probiviri e nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta iniziative idonee a rimuovere gli impedimenti, con efficacia diretta e cogente per l'Unione Locale interessata.

Comma 23 - Le Unioni aderenti all'Unione Nazionale accettano lo Statuto ed il Regolamento Elettorale di essa e le decisioni dei suoi organi, assunte in conformità allo Statuto e al Regolamento, e si impegnano affinché il proprio Statuto sia conforme e non in contrasto con quello dell'Unione Nazionale.

MAGGIORANZE

Articolo 13

Comma 1 - Ai fini del computo dei quorum costitutivi e deliberativi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento Elettorale si deve sempre far riferimento solo ed esclusivamente alle Unioni (o ai loro rappresentanti) che siano in regola con la quota associativa di cui all'art. 5 e che abbiano trasmesso l'elenco di cui al medesimo articolo.

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 14

Comma 1 - Le cariche nell'Unione Nazionale, elettive e non, vengono ricoperte a titolo gratuito.

Comma 2 - La Giunta Esecutiva può tuttavia, disporre il rimborso delle spese stabilendone i criteri, l'entità e le modalità con apposita delibera.

MODIFICHE DELLO STATUTO NAZIONALE E DEGLI STATUTI LOCALI

Articolo 15

Comma 1 - Le proposte di modifiche allo Statuto e al Regolamento Elettorale vengono deliberate dall'Assemblea Nazionale con il voto favorevole della maggioranza delle Unioni intervenute, che rappresentino almeno un terzo di tutte le Unioni associate ed aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 13.

Comma 2 - Le modifiche dello Statuto e al Regolamento Elettorale devono essere presentate al Collegio dei Probiviri, domiciliato presso il suo Presidente, il quale dovrà darne comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

Comma 3 - Le proposte di modifiche allo Statuto di una Unione Locale devono essere trasmesse entro 15 giorni dalla data di convocazione dell'assemblea per la loro approvazione al Collegio dei Probiviri, che ne verifica la compatibilità con lo Statuto Nazionale e con i principi ispiratori dell'Associazione, generalmente accettati. La mancata comunicazione di variazioni apportate ad un precedente statuto ovvero il mancato adeguamento a eventuali rilievi e modifiche indicate dal Collegio dei Probiviri determina causa di esclusione dall'Unione Nazionale.

Comma 4 - La Giunta Esecutiva, sentito il Collegio dei Probiviri, può richiedere alle Unioni Locali l'apporto di modifiche od integrazioni agli Statuti delle singole Unioni, al fine di renderli omogenei ed uniformi, o anche per adeguarli alle eventuali mutazioni, intervenute o previste, della realtà economica, giuridica ed organizzativa della professione. Il mancato adeguamento alle modifiche proposte comporta la decadenza dell'Unione Locale dall'Unione Nazionale.

EMBLEMA

Articolo 16

Comma 1 - Il segno distintivo dell'Unione Nazionale e delle Unioni Locali è rappresentato, oltre che dalla loro denominazione (colore azzurro), dal disegno raffigurante la moneta greca rinvenuta nel Palazzo di Knos raffigurante il labirinto in cui, secondo la leggenda, viveva il Minotauro (colore grigio) con due linee orizzontali che la intersecano al centro (colore verde) ovvero con una linea orizzontale (colore verde) che dal centro sporge verso destra.